



Berna, 21.10.2022 / **1.4.2024**

N. 071-15.3 TR

Circolare

D-31

Sistema generalizzata di preferenze (SGP) Estensione del cumulo alla Turchia

1 In generale

L'articolo 4 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPS; [RS 946.39](#)) prevede, oltre al cumulo con i prodotti originari dell'UE e della Norvegia, anche il cumulo con quelli della Turchia. Sinora tali disposizioni non potevano però essere applicate, dato che lo scambio di lettere tra la Svizzera e la Turchia per il reciproco riconoscimento della quota parte del Paese concedente non era ancora entrato in vigore. Allo stesso modo, il carattere originario delle merci provenienti da un Paese in via di sviluppo non poteva essere trasferito attraverso l'emissione di una prova d'origine sostitutiva.

Tale scambio di lettere entra in vigore il 1° novembre 2022. All'atto della fabbricazione di merci, i Paesi in sviluppo possono così equiparare ai propri prodotti originari, oltre ai prodotti originari dell'UE, della Norvegia e della Svizzera, anche quelli della Turchia inviati nel Paese di destinazione nel quadro del SGP a favore dei Paesi in sviluppo. Sempre che siano adempiute le condizioni d'origine, le merci fabbricate con tali prodotti possono quindi essere esportate con una prova dell'origine verso l'UE, la Norvegia, la Turchia o la Svizzera.

ATTENZIONE: dato che lo scambio di lettere tra la Norvegia e la Turchia non è ancora entrato in vigore, il cumulo con i materiali di origine norvegese non è attualmente applicabile alle merci inviate dalla Turchia in Svizzera con una dichiarazione d'origine sostitutiva SGP. Lo stesso vale per le merci inviate dalla Norvegia in Svizzera con una dichiarazione d'origine sostitutiva SGP della Norvegia che indichi il cumulo con materiali turchi.

Il cumulo con materiali di origine norvegese nei paesi in via di sviluppo e l'accettazione di dichiarazioni d'origine sostitutive SGP norvegesi con un riferimento al cumulo con materiali turchi sono possibili senza restrizioni a partire dal 1° aprile 2024.

Mediante l'introduzione del cumulo con prodotti originari turchi, per i Paesi in sviluppo migliora la disponibilità di materiali che essi possono utilizzare nella loro produzione senza perdere preferenze tariffali. In tal modo si rafforza la cooperazione industriale tra i Paesi in sviluppo, la Svizzera, l'UE, la Norvegia e la Turchia.

2 Campo d'applicazione

Il cumulo con materiali dalla Turchia è possibile solo per le merci dei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato. Le merci dei capitoli 1–24 sono escluse dal cumulo. Il cumulo vale anche per le merci originarie della Svizzera sottoposte in un Paese in sviluppo a un procedimento che costituisce più di un trattamento minimale secondo l'[articolo 7 OROPS](#) e in seguito esportate da tale Paese e importate in Turchia.

3 Prova dell'origine

In caso di cumulo con prodotti originari della Turchia, la prova dell'origine rilasciata per la Svizzera nel Paese in sviluppo in questione deve recare la menzione «CUMUL TR» o «TR CUMULATION». Se per uno stesso prodotto vengono utilizzati materiali originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia, nella prova dell'origine devono essere inserite tutte le relative menzioni.

4 Prescrizioni per il trasporto

Per i prodotti originari inviati dalla Turchia a Paesi in sviluppo si applicano le prescrizioni per il trasporto di cui all'[articolo 19 OROPS](#). Inoltre, le merci devono essere trasportate dalla Turchia ai Paesi in sviluppo interessati con una prova dell'origine valida. Il trasporto via UE, Norvegia o Svizzera con il rilascio di una prova dell'origine dell'UE, della Norvegia o della Svizzera non è ammesso.

5 Esempio

Tessuti originari della Turchia sono inviati in un Paese in sviluppo con una prova dell'origine (dichiarazione d'origine SGP). In tale Paese con i tessuti vengono fabbricati abiti o completi del capitolo 62. All'atto dell'esportazione dal Paese in sviluppo verso la Svizzera, l'esportatore allestisce una [dichiarazione d'origine](#) SGP, inserendo la menzione secondo il punto 3.

6 Trasmissione del carattere originario

Analogamente alla nota dichiarazione di origine sostitutiva SPG negli scambi con l'UE e la Norvegia, un Esportatore Registrato (REX) della Svizzera o della Turchia può trasmettere il carattere originario di Paese in via di sviluppo di un prodotto mediante una dichiarazione d'origine sostitutiva SPG.

7 Nessun collegamento con lo scambio di lettere SGP tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

Lo scambio di lettere tra la Svizzera e il Regno Unito nel quadro del SGP concerne solo queste due parti. Esso non si applica quindi all'attuale scambio di lettere tra la Svizzera e l'UE, la Norvegia e la Turchia nel quadro del SGP (vedi anche punto 7 della [circolare sull'accordo commerciale Svizzera–Regno Unito](#)).

8 Entrata in vigore

Le summenzionate modifiche entrano in vigore il 1° novembre 2022.